Legge federale sulla radiotelevisione

(LRTV)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 26 novembre 2008¹, decreta:

I

La legge federale del 24 marzo 2006² sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1 lett. b e c

- ¹ È vietata la pubblicità per:
 - le bevande alcoliche che soggiacciono alla legge del 21 giugno 1932³ sull'alcool; il Consiglio federale dispone altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani;
 - c. abrogata

Art. 14 cpv. 2 Abrogato

П

- ¹ La presente modifica sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 FF **2008** 7853

2008-2269 7877

² RS **784.40**

³ RS 680